Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Asilo

Data: 15.06.2020 Lo/Eln

Linee direttive per la concessione di un alloggio presso privati

1. Basi legali

Secondo l'articolo 8 capoverso 3 della legge sull'asilo, nel corso del procedimento il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali.
Secondo l'articolo 28 della legge sull'asilo, la SEM può assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.

2. Campo d'applicazione

Le presenti linee direttive disciplinano l'alloggio del richiedente presso privati organizzato dal CFA durante la fase procedurale di competenza della Confederazione.

3. Linee direttive

3.1. Principi

L'alloggio presso privati non deve rallentare od ostacolare la procedura d'asilo. Il richiedente l'asilo deve essere raggiungibile ed è tenuto per legge a collaborare alla procedura nel CFA nonostante l'alloggio separato. La concessione dell'alloggio presso privati non deve generare costi supplementari o un carico di lavoro sproporzionato.

L'alloggio presso privati non è un diritto per i richiedenti l'asilo e non deve pregiudicare la ripartizione tra i Cantoni.

La presenza del richiedente l'asilo nel CFA è necessaria per i seguenti appuntamenti: ISE/PCS, esame dattiloscopico 10 dita, colloquio Dublino, audizione, colloqui con il rappresentante legale e colloquio di partenza. Di norma l'alloggio presso privati non è concesso fino al colloquio Dublino o alla prima audizione.

La SEM garantisce che i servizi rilevanti siano se del caso informati in merito all'alloggio presso privati.

3.2. Autorizzazione dell'alloggio presso privati

In generale, la decisione e la responsabilità per l'autorizzazione dell'alloggio presso privati spetta allo specialista P&A. Quest'ultimo deve valutare la situazione specifica e verificare i singoli elementi tenendo conto dei seguenti criteri.

	Motivi <u>a favore</u> dell'alloggio presso privati	**Motivi <u>contrari</u> all'alloggio presso privati**
Tipologia di immigrazione	- Ricongiungimento famigliare (RF) autorizzato con situazione abitativa adeguata a breve distanza dal CFA - Visto umanitario - Casi LStrI	- RF illegale
Rapporti di parentela	- Famiglia nucleare - Famiglia nucleare ampliata	- Conoscenti
Vulnerabilità	- Casi medici secondo la valutazione di medicHelp e P&A - Solo se un genitore si trova già in Svizzera, ossia in casi di RF - RMNA tra 12 e 16 anni con legami famigliari accertati in Svizzera -	- Casi medici secondo la valutazione di medicHelp e P&A - Sospetto di malattie infettive
Situazione abitativa	- Appartamento sufficientemente spazioso secondo l'autodichiarazione	- Alloggio collettivo cantonale
Forte occupazione nel CFA	- Vigono requisiti meno elevati per l'alloggio presso privati	
Richiedenti l'asilo con rilevanza politica elevata	- VIP	

Al richiedente l'asilo è rilasciata un'autorizzazione scritta per l'alloggio temporaneo presso privati (cfr. allegato).

3.3. Famiglia in Svizzera

Chi ha famigliari in Svizzera può chiedere di alloggiare privatamente presso di loro. La parentela deve essere comprovata mediante documenti originali o copie.

Il famigliare deve disporre di un'abitazione propria. L'alloggio presso famigliari in un alloggio collettivo cantonale non è autorizzato.

3.4. Assistenza sanitaria in caso di alloggio presso privati

Secondo l'articolo 82*a* della legge sull'asilo ogni richiedente l'asilo deve essere assicurato contro le malattie. I premi assicurativi sono definiti a seconda della regione di premio determinata in base al domicilio. È considerato domicilio il luogo della residenza effettiva. Nel caso dei richiedenti l'asilo alloggiati in un CFA il domicilio è per principio l'indirizzo del CFA. Nel caso di un alloggio presso privati, determinante per la regione di premio è il domicilio di questi privati.

Al richiedente l'asilo deve essere consegnata la decisione di portata generale sulla limitazione della scelta dell'assicuratore e del fornitore di prestazioni dell'assicurazione malattie obbligatoria (cfr. allegato). Quest'ultima si riferisce alla regione di premio del domicilio del richiedente l'asilo e designa il medico partner della SEM come medico di famiglia.

Se non gli è consegnata la suddetta decisione di portata generale dell'assicurazione, il richiedente l'asilo è libero di scegliere il fornitore di prestazioni. La Confederazione è competente per l'aiuto sociale e deve farsi carico dei premi anche in caso di libera scelta dei fornitori di prestazioni.

3.5. Istruzione scolastica in caso di alloggio presso privati

Tutte le persone in età scolastica residenti in Svizzera sono soggette all'obbligo scolastico. I contratti di sovvenzionamento stipulati dalla SEM con i Cantoni valgono soltanto per i bambini in età scolastica alloggiati e istruiti in un CFA. Non sono applicati ai bambini alloggiati presso privati.

Nel caso di un alloggio presso privati sono disponibili due possibilità per impartire l'istruzione scolastica.

a) I genitori garantiscono che il bambino alloggiato privatamente frequenti la scuola nel CFA.
b) Al bambino alloggiato privatamente l'istruzione scolastica è impartita presso il suo domicilio secondo il diritto cantonale/comunale ivi applicabile, che può prevedere un periodo di attesa per l'inizio della scuola. I genitori provvedono alla scolarizzazione. In questo caso, però, il Cantone in cui è impartita l'istruzione non riceve alcun sussidio. L'attuazione di questa soluzione va discussa direttamente tra la regione interessata e il Cantone di domicilio del bambino.

4. Allegati

- Bewilligung Privatunterbringung.docx (esiste solo in tedesco)
- Decisione di portata generale - Limitazione della scelta dell'assicuratore e del fornitore di prest…